

## **TI\_GERICHTE 36.2001.53 vom 13. Juni 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-06-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_36.2001.53](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2001.53)

FR: TI\_GERICHTE 36.2001.53 du 13 juin 2001

IT: TI\_GERICHTE 36.2001.53 del 13 giugno 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 49**

LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 18.11.1997). Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore: a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato; b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie. Per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all'anno di competenza (D.E. 14.11.2000). Va ancora rammentato come, ai sensi dell'art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia riservato l'accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall'esecutivo cantonale, nei seguenti casi: " a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza; b) delle persone soggette all'imposta alla fonte; c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.-- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa; d) in altri casi particolari." In virtù del Regolamento della Legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall'Istituto delle Assicurazioni sociali in maniera autonoma, "in particolare nei seguenti casi": " a) persone soggette all'imposta alla fonte; b) decesso del coniuge; c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile; d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.-- secondo il biennio fiscale determinante; e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante; f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa; g) persone al beneficio di prestazione ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio; h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità; i) cessazione temporanea di attività lucrativa per

riqualificazione o perfezionamento professionale; l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità; m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili." Per quanto d'interesse nella presente procedura appare da verificare se siano dati gli estremi per una determinazione autonoma del reddito in caso di diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili.

2.3. Il sussidio è pari alla differenza tra la quota media cantonale ponderata, o il premio riconosciuto dell'assicuratore se è inferiore, e la quota minima a carico dell'assicurato. Al fine del calcolo del sussidio, il Consiglio di Stato determina per ogni assicuratore il premio riconosciuto per gli assicurati adulti, per gli assicurati in formazione di età compresa tra 18 e 25 anni e per gli assicurati fino all'età di 18 anni. Il premio riconosciuto è definito a partire dai premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nella situazione di franchigia ordinaria, approvati dal Consiglio federale per ogni singolo assicuratore e per il relativo anno di competenza giusta l'art. 61 cpv. 4 LAMal. Il premio riconosciuto considera un'equa proporzione tra il premio assicurativo obbligatorio delle cure medico-sanitarie comprendente la copertura del rischio di infortunio e quello senza la copertura dell'infortunio. Da rilevare ancora che se un assicuratore pratica più premi sul territorio cantonale, per la determinazione del premio riconosciuto per i sussidi fa stato il premio assicurativo di minore entità. La quota media cantonale ponderata, come detto base necessaria per la fissazione del sussidio, è calcolata a partire dai premi riconosciuti, come indicato, per ogni assicuratore e dal numero degli assicurati affiliati presso i singoli assicuratori. Il Consiglio di Stato stabilisce la quota media cantonale ponderata in base ai premi riconosciuti degli assicuratori che riuniscono, per principio, almeno i due terzi degli assicurati del Cantone. Sempre al Consiglio di Stato è data, in virtù dell'art. 34 della LCAMal, la facoltà di escludere dal calcolo della quota media cantonale ponderata gli assicuratori che propongono un premio sensibilmente superiore al valore medio cantonale riscontrato presso gli altri assicuratori. L'Esecutivo cantonale determina inoltre la quota media cantonale ponderata per assicurati fino all'età di 18 anni. Per l'anno d'interesse, ossia per il 2001, il Consiglio di Stato ha fissato con un decreto esecutivo del 14 novembre 2000 (6.4.6.1.5) i premi riconosciuti per il calcolo dei sussidi. L'esecutivo ha anche determinato in ulteriore decreto esecutivo sempre del 14 novembre 2000 concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2001, l'importo della quota media cantonale ponderata fissandola in CHF 2'850.- per gli adulti, CHF 800.- per i minorenni (art. 1 litt. B DE 14 novembre 2000 no. 6.4.6.1.7), nello stesso DE sono stati fissati i limiti di reddito per la percezione dei sussidi che, nel caso di membri maggiorenni delle famiglie con 1 figlio, è fissato in CHF 34'000.-. La stessa normativa ha anche determinato la quota minima a carico degli assicurati sussidiati (art. 1 litt. D) ed ha fissato (litt. F) gli importi minimi annui di sussidio. In virtù dell'art. 36 della legge cantonale di applicazione alla LAMal il calcolo del contributo oltre la quota minima a carico dell'assicurato avviene secondo la regola seguente: se  $p$  è maggiore o uguale a  $qmcp$   $Qmcp - (imp.min.+suss.min) \times (RD - LR2) + imp.min. LR1 - LR2$  se  $p$  è minore a  $qmcp$   $P - (imp.min. + suss.min.) \times (RD - LR2) + imp.min. LR1 - LR2$  Dove le definizioni dei parametri sono le seguenti: - quota media cantonale ponderata [ $qmcp$ ] o premio riconosciuto dell'assicuratore [ $p$ ]; - limite di reddito per il diritto al sussidio [ $LR1$ ]; - limite di reddito per la partecipazione minima [ $LR2$ ]; - reddito determinante dell'assicurato [ $RD$ ]; - importo minimo di quota a carico dell'assicurato [ $imp.min.$ ]; - importo minimo del sussidio [ $suss.min.$ ].

2.4. Nel concreto caso il calcolo del sussidio è avvenuto come dettagliato nelle osservazioni

dell'amministrazione, ossia partendo dalla quota del sussidio (CHF 1'890.-) cui è stata sottratta la quota minima, in applicazione della seguente formula:  $1'890 - (500+200) \times (33'000-22'000) + 500$   $34'000-22'000$  Calcolo, quest'ultimo, che da come risultato l'importo di CHF 1590,8333, importo arrotondato a CHF 1590,80. Questa cifra va sottratta all'importo della quota media cantonale ponderata cifrata come detto in CHF 1'890.-. Il sussidio cui ha diritto ogni persona adulta formante la famiglia \_\_\_\_\_ è quindi, partendo dal reddito fissato sulla base dei dati fiscali arrotondato come specificato (CHF 33'000.-), di CHF 299.20. Per il figlio si può fare riferimento all'importo considerato dall'autorità amministrativa e cifrato in CHF 140.- come calcolato dall'amministrazione. In effetti il calcolo parte dalla somma di CHF 780.- che corrisponde, come rammenta l'UAM nello scritto 30 agosto 2001, la cifra del premio riconosciuto per il calcolo del sussidio 2001 per gli assicurati minorenni affiliati alla \_\_\_\_\_ (inferiore alla media cantonale ponderata che assomma a CHF 800.-). Partendo dalla base di reddito dedotta dalla tassazione relativa al periodo 1999/2000, arrotondato al mille franchi superiore come imposto dalla legge, le cifre dei sussidi sono state calcolate correttamente. 2.5. Questo TCA deve ora esaminare se, in virtù dell'art. 67 RLCAMal, erano dati – nel caso specifico – gli estremi per la fissazione del reddito da parte dell'Istituto delle Assicurazioni Sociali. In effetti, come indicato nelle considerazioni che precedono, in particolare come evidenziato dalla formula del calcolo, l'importo del sussidio dipende in maniera diretta dall'importo del reddito determinante dell'assicurato. 2.6. Nel caso concreto risulta, come indicato in precedenza, che la famiglia di \_\_\_\_\_ è stata oggetto di una tassazione per il periodo 1999 2000, che entra in considerazione per la fissazione degli importi limite per la concessione del sussidio della CM. Il reddito netto ritenuto dall'autorità fiscale (UT di \_\_\_\_\_) è stato di CHF 32'373.-, che arrotondato al mille franchi superiore ha permesso all'UAM di ammettere la richiesta di sussidio calcolata come alle osservazioni dell'ufficio a questo TCA ed ha permesso di attribuire ad ogni adulto della famiglia un sussidio di CHF 299,20, ed al figlio un sussidio di CHF 140.-. Il reddito lordo, parametro al quale ci si deve attenere in virtù del Regolamento citato, ammontava - secondo la citata tassazione - a CHF 46'657.-. Affinché possa essere ritenuta una diminuzione importante del reddito e quindi si possa procedere una nuova valutazione del reddito occorre che il guadagno lordo subisca una significativa modifica verso il basso. Ora nel caso specifico il reddito lordo cui ci si deve riferire secondo l'art. 67 lett. m) RLCAMal appare invece aumentato nel corso del 2001 essendo passato ad un importo di oltre CHF 4'700.- mensili lordi. Anche volendo considerare il successivo contratto concluso dal ricorrente con l'Ospedale \_\_\_\_\_ la situazione non si modifica (reddito mensile CHF 4303,45 cui va aggiunta la tredicesima mensilità pro-rata per un importo di CHF 4'661,95 mensili cui si aggiungono gli assegni famigliari). Senza neppure operare un calcolo preciso e considerando anche solo il salario versato senza la tredicesima mensilità si ha un importo di reddito superiore a quello ritenuto in sede di tassazione per il periodo di riferimento. I redditi non hanno quindi subito, come rettamente segnalato dall'UAM, una significativa diminuzione, anzi sono stati in progressione come detto rispetto a quelli degli anni precedenti come desumibile anche dagli atti fiscali richiamati. A giusta ragione quindi l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha ritenuto un reddito di riferimento di CHF 33'000.-, arrotondato al mille franchi superiore secondo l'imposizione di legge come desumibile dalla tassazione per il periodo 1999-2000, ed ha fissato i sussidi ammessi secondo le basi di calcolo più sopra citate. Pur comprendendo le difficoltà del ricorrente, scaturite dalla nascita del figlio e dall'esistenza di un'unica fonte d'entrata per il sostentamento della famiglia, e

pur rilevando le sue critiche al rigore delle norme applicabili alla fattispecie il TCA non ha motivo per scostarsi dal testo di legge cui deve attenersi. 2.7. Alla luce di quanto precede questo TCA deve concludere che i sussidi sono stati calcolati nel rispetto delle norme applicabili e correttamente fissati. Il ricorso va, di conseguenza, respinto senza carico di tasse e spese.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.